

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 125

15 dicembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VECCHI, BARTOLINI, AIMI, RENZI

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE E ALL'UTILIZZO DI BIOMASSE LEGNOSE A FINI ENERGETICI

Oggetto consiliare n. 2048

RELAZIONE

Dalle crisi energetiche degli anni '70, in tutto il mondo occidentale, a partire dal mercato nordamericano soprattutto, sono progressivamente aumentati i consumi di legname ad uso energetico. Grande peso ha avuto poi in questa fascia di mercato il miglioramento delle tecnologie di conversione energetica che, affiancato da una vertiginosa crescita dei prezzi dei combustibili fossili, ha accentuato la convenienza e l'opportunità, sotto molteplici profili, dell'utilizzo di biomasse a fini energetici.

Recuperare i prodotti legnosi derivanti da piantagioni specializzate oltre che i residui legnosi, siano essi residui di lavorazione oppure prodotti che hanno concluso il proprio ciclo di vita, risulta ormai un obiettivo strategico per le imprese sia nazionali che regionali.

In questa linea di tendenza, dunque, si colloca il presente progetto di legge, oltre che in piena sintonia con il protocollo di Kyoto (che impone ad ogni nazione firmataria di ridurre di una data quota le emissioni di anidride carbonica), e con numerose direttive comunitarie (Direttiva 2001/77/CE) e norme nazionali di recepimento (DLgs 387/2003).

Esso infatti persegue l'obiettivo ultimo di un uso più razionale dell'energia, di un maggiore risparmio energetico e dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, conformemente a quanto previsto anche dalla programmazione energetica regionale.

Nell'intento dunque di realizzare tali obiettivi, il progetto di legge intende sostenere, mediante l'erogazione di contributi, le tre fasi fondamentali della filiera legno-energia, ovvero la produzione, la raccolta/commercializzazione e la trasformazione delle biomasse legnose a fini energetici.

Sempre a tali fini è prevista l'erogazione di contributi per la meccanizzazione, ovvero, per l'acquisto delle macchine e attrezzature necessarie alla raccolta e alla trasformazione delle biomasse legnose a fini energetici.

Da ultimo, va precisato che, a fronte di una grande varietà di definizioni di biomassa che si riscontrano nelle direttive dell'UE e in alcuni decreti legislativi nazionali, il presente progetto di legge, al fine dell'erogazione dei contributi in esso previsti, ha inteso circoscriverne il significato, identificando quindi con il termine "biomasse legnose", il materiale vegetale le-

gnoso prodotto da piante espressamente coltivate per scopi energetici, ovvero derivante da utilizzazioni forestali, o da po-

tature su piante arboree, come meglio precisato all'art. 2, commi 1 e 2 del pdl stesso.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. In armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione Europea relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e conformemente agli obiettivi della programmazione energetica regionale, di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", la Regione Emilia-Romagna, promuove, mediante la concessione di contributi, la valorizzazione della produzione, della raccolta e della trasformazione delle biomasse legnose a fini energetici.

2. In particolare, la presente legge intende conseguire:

- a) l'aumento della disponibilità di biomasse legnose da utilizzarsi per scopi energetici;
- b) la diffusione di una rete di approvvigionamento e di utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
- c) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da specie arbustive;
- d) un minore utilizzo di combustibili fossili nella produzione di energia;
- e) la riduzione dell'immissione in atmosfera di anidride carbonica e di altre sostanze dannose all'ambiente e alla salute;
- f) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi di condizionamento delle biomasse legnose.

Art. 2 *Definizione di biomassa legnosa*

1. Ai fini della presente legge, con il termine di biomassa legnosa si intende il materiale legnoso, costituito da: ciocchi, legno triturato o frantumato, legno cippato, segatura e farina di legno, assortimenti densificati (quali pellet e briquettes), ramaglia ed altri assortimenti, e derivante da:

- a) coltivazioni dedicate,
- b) interventi selvicolturali e potature anche di piante e arbusti ornamentali;
- c) trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
- d) lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti.

2. La presente legge non si applica agli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazio-

ne quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.

Art. 3 *Interventi ammessi a contributo*

1. Sono ammessi ai contributi previsti dall'articolo 4:
 - a) la piantumazione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa per uso energetico;
 - b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
 - c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente invase da specie arbustive e in stato di evidente abbandono.
2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantumazioni di colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la produzione di fibra o di altri assortimenti.
3. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per singola azienda; successivamente tali limiti potranno essere aumentati mediante specifico atto della Giunta regionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non siano in stato di evidente abbandono.
5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente legislazione forestale.

Art. 4 *Concessione di contributi*

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa a fini energetici, sono concessi contributi in conto capitale, rispettivamente nella misura massima del cinquanta e del sessanta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale; il contributo viene concesso nella misura del settanta per cento per gli interventi di recupero produttivo delle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono concessi contributi in conto ca-

pitale nella misura massima del trenta per cento delle spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori di impianto o di cura colturale.

3. In presenza di sistemi di produzione certificati i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore dieci per cento.

Art. 5

Beneficiari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici hanno in disponibilità terreno coltivabile o superfici a bosco, ubicati nel territorio della regione.

2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi a riposo colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura consentita dalla normativa comunitaria vigente di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori agricoli e i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto comunitario per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

Art. 6

Domande per la concessione dei contributi

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.

2. È ammesso l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purchè ne sia comprovato l'impiego ai soli fini energetici.

3. La durata minima dell'impegno colturale richiesto è di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.

Art. 7

Contributi alla meccanizzazione

1. Per l'acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti per la messa a dimora, la raccolta la trasformazione e la conversione della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle cure colturali straordinarie ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui all'articolo 3, sono concessi contributi in conto capitale nella misura

massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti.

2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un ulteriore dieci per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione di qualità.

3. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza delle macchine;
- b) le spese di natura edile.

Art. 8

Beneficiari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 7:

- a) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
- b) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del DLgs 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;
- c) i gestori d'impianti di trasformazione e condizionamento del prodotto, anche associati o consorziati.

Art. 9

Domande per la concessione dei contributi

1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, devono essere corredate dai preventivi di spesa per l'acquisto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, o nel caso di impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la riconversione e l'adeguamento tecnologico.

2. Le macchine e le attrezzature, e gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti combustibili, non possono essere ceduti o distolti dai profili d'impiego originariamente previsti, rispettivamente, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data d'acquisto, e per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.

3. Non sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 7, gli acquisti di materiale usato.

Art. 10

Azioni di sostegno

1. Per la realizzazione delle finalità della presente leg-

ge, la Regione Emilia-Romagna promuove iniziative di formazione, di informazione e di sensibilizzazione alla diffusione di sistemi di riscaldamento che utilizzino biomasse legnose.

Art. 11

Conformità alle disposizioni comunitarie

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea del regime di aiuti in essa previsto, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Ali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nella unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

